

Cassazione. Devono essere cancellate anche le sentenze precedenti la riforma del 2008

Fallimenti fuori dal casellario

Accolta l'interpretazione più favorevole agli imprenditori

Giovanni Negri

MILANO

■ Nessuna traccia nel casellario giudiziale per chi è fallito prima del 2008. Vanno infatti cancellate anche le pronunce emesse prima dell'intervento di riforma che ha eliminato la necessità della riabilitazione, introducendo, tra l'altro, la chance dell'esdebitazione. Lo chiarisce la Corte di cassazione con la sentenza n. 308 della Prima sezione penale, depositata ieri. La Cassazione ha così annullato l'ordinanza del giudice dell'esecuzione del tribunale di Ferrara con la quale era stata respinta la richiesta di un imprenditore per l'eliminazione dal casellario dell'iscrizione della sentenza di fallimento emessa nel 1988.

La Cassazione, nell'affrontare la questione, ricostruisce innanzitutto il quadro normativo, precisando che l'imprenditore, se il fallimento è stato chiuso prima del 16 luglio 2006,

data di entrata in vigore della prima parte della riforma della Legge fallimentare, non può più ottenere la riabilitazione, e quindi la cancellazione, a causa del debutto dell'esdebitazione. Nello stesso tempo, la soppressione delle disposizioni che imponevano l'iscrizione nel casellario delle sentenze di fallimento, di omologazione del concordato, di chiusura della procedura e di riabilitazione, è operativa solo per quanto riguarda le procedure pendenti alla data del 1° gennaio 2008. Per il passato nulla viene disposto, tanto che il tribunale di Ferrara aveva deciso di farle sopravvivere e di negare l'assenso alla richiesta di cancellazione avanzata dall'imprenditore.

Per la Cassazione però si tratta di un'interpretazione della normativa che non può essere condivisa perché non tiene conto del fatto che l'imprenditore non può più chiedere di essere riabilitato e quindi la sua con-

danna è destinata a non essere mai cancellata. Inoltre, a fare da bussola, deve essere tenuta presente la sentenza della Corte costituzionale n. 39 del 2008 sul pubblico registro dei falliti, peraltro mai diventato concretamente operativo presso i singoli tribunali, e sugli effetti della riabilitazione nel testo precedente l'entrata in vigore del decreto del 2006.

La Consulta ha dichiarato l'incostituzionalità di quelle disposizioni che mettevano a carico del fallito alcune incapacità personali derivanti dalla dichiarazione di fallimento che si prolungavano anche oltre la chiusura della procedura concorsuale perché si trattava di incapacità di carattere «genericamente sanzionatorio non correlate alla protezione di interessi meritevoli di tutela». Si trattava poi di misure che erano state prese in considerazione dalla Corte europea dei diritti dell'uomo che,

La soluzione

La richiesta respinta

■ Un imprenditore dichiarato fallito nel 1986 aveva presentato richiesta al tribunale per vedersi cancellata dal casellario, dopo la riforma della Legge fallimentare, la relativa sentenza, ma la domanda era stata respinta perché non esiste una specifica previsione

La risposta della Cassazione

■ La Cassazione, citando precedenti sia della Corte costituzionale sia della Corte dei diritti dell'uomo, ha però ritenuto che il favore per l'imprenditore che caratterizza la riforma non infliggendo sanzioni irragionevoli ha come conseguenza l'estensione delle norme a lui più favorevoli

nel 2006, aveva ritenuto che potevano incidere sulla possibilità per il singolo di sviluppare relazioni con il mondo esterno provocando un'indebita ingerenza dei poteri pubblici nella vita privata individuale non giustificata da esigenze realmente vitali.

Così, la Cassazione, corroborata dai due autorevoli precedenti, conclude per un'estensione delle misure a favore del fallito disposte dalla riforma e in conseguenza della riforma. Pertanto, l'abrogazione delle norme che imponevano l'iscrizione delle sentenze di fallimento nel casellario deve essere applicata anche alle pronunce di fallimento precedenti il 2008. Di conseguenza devono essere accolte le richieste presentate dagli imprenditori falliti che sollecitano l'eliminazione dal casellario giudiziale delle pronunce di dichiarazione di fallimento.